DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2009

che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

[notificata con il numero C(2009) 2032] (2009/296/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (¹), in particolare l'articolo 34 *quater*, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2006 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (raccomandazione ICCAT 06-05), che è entrato in vigore il 13 giugno 2007. Tale piano di ricostituzione è stato recepito nella legislazione comunitaria a titolo provvisorio dal regolamento (CE) n. 643/2007 del Consiglio (²) e a titolo definitivo dal regolamento (CE) n. 1559/2007 del Consiglio (³).
- (2) La raccomandazione ICCAT 08-05, adottata il 24 novembre 2008 e recante modifica della raccomandazione 06-05 che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, contiene alcune modifiche importanti. Tali modifiche sono state integrate nella proposta di recepimento della raccomandazione 08-05 nel diritto comunitario, che è stata trasmessa dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento.
- (3) Per garantire l'efficacia del piano pluriennale di ricostituzione è necessario istituire un programma specifico di controllo ed ispezione a cui partecipino Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Malta e Portogallo, volto ad assicurare un adeguato livello di attuazione delle misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca ai fini della ricostituzione dello stock di tonno rosso.
- (1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
- (2) GU L 151 del 13.6.2007, pag. 1.
- (3) GU L 340 del 22.12.2007, pag. 8.

- (4) È opportuno che tale programma specifico di controllo ed ispezione sia istituito per il periodo dal 15 marzo 2009 al 15 marzo 2011. I risultati derivanti dall'applicazione del programma devono essere periodicamente valutati in collaborazione con gli Stati membri interessati.
- (5) Al fine di armonizzare il controllo e l'ispezione della pesca del tonno rosso a livello comunitario è opportuno stabilire norme comuni applicabili alle attività di controllo ed ispezione da svolgersi a cura delle autorità competenti degli Stati membri interessati; occorre inoltre che gli Stati membri adottino programmi nazionali di controllo al fine di conformarsi a tali norme comuni. A tale scopo è necessario definire parametri di riferimento relativi al grado di intensità delle attività di controllo ed ispezione nonché fissare le priorità e le procedure di controllo ed ispezione.
- (6) Al fine di garantire il perseguimento delle infrazioni in conformità dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (4), è necessario istituire un quadro che consenta a tutte le autorità interessate di prestarsi reciproca assistenza e di scambiarsi informazioni pertinenti, in conformità degli articoli 34 bis e 34 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
- (7) È opportuno che le attività congiunte di ispezione e sorveglianza siano condotte conformemente ai piani di impiego congiunto stabiliti dall'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP), istituita con il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (5).
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono state stabilite in collaborazione con gli Stati membri interessati.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

⁽⁴⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽⁵⁾ GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

IT

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione al fine di assicurare l'attuazione armonizzata del piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, adottato dall'ICCAT il 24 novembre 2008.

Articolo 2

Campo d'applicazione

- 1. Il programma specifico di controllo ed ispezione relativo al tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo comprende:
- a) tutte le attività di pesca praticate da navi da pesca, tonnare fisse e allevamenti;
- b) tutte le catture, gli sbarchi, i trasferimenti, i trasbordi e le operazioni di ingabbiamento;
- c) tutte le attività connesse di allevamenti e imprese di ingabbiamento, ingrasso, allevamento o trasformazione del tonno rosso e/o di commercializzazione di prodotti a base di tonno rosso, compresi importazione, esportazione, riesportazione, trasporto e magazzinaggio;
- d) l'attuazione dei piani di pesca annuali;
- e) il divieto di utilizzare aeroplani ed elicotteri per la ricerca del tonno rosso;
- f) la pesca sportiva e la pesca ricreativa;
- g) l'attuazione del programma internazionale di ispezione reciproca dell'ICCAT;
- h) il monitoraggio e il controllo delle operazioni di pesca congiunta;
- i) l'attuazione delle misure relative alle capacità di pesca e di allevamento;
- j) l'attuazione del programma di osservazione degli Stati membri e del programma di osservazione regionale dell'ICCAT;
- k) l'attuazione delle norme relative alla registrazione delle navi da cattura autorizzate e delle altre navi da pesca.
- 2. Il programma specifico di controllo ed ispezione si applica dal 15 marzo 2009 al 15 marzo 2011.

Articolo 3

Programmi nazionali di controllo

- 1. La Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, Cipro, Malta e il Portogallo istituiscono programmi nazionali di controllo in conformità delle norme comuni stabilite nell'allegato I con riguardo alle attività elencate all'articolo 2.
- 2. Gli Stati membri indicati al paragrafo 1 presentano alla Commissione, entro il 15 marzo 2009 e 2010, i rispettivi programmi nazionali di controllo e i calendari annuali di attuazione.
- 3. I programmi nazionali di controllo contengono tutti i dati indicati nell'allegato II. I calendari annuali di attuazione comprendono informazioni particolareggiate sulle risorse umane e materiali assegnate nonché sulle zone in cui tali risorse saranno impiegate.

Articolo 4

Cooperazione tra Stati membri

Tutti gli Stati membri cooperano con gli Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ai fini dell'attuazione del programma specifico di controllo e ispezione.

Articolo 5

Ispezioni della Commissione

- 1. Gli ispettori della Commissione possono effettuare ispezioni senza l'assistenza degli ispettori degli Stati membri interessati, conformemente all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
- 2. L'autorità competente dello Stato membro interessato fornisce agli ispettori della Commissione l'assistenza necessaria per l'esecuzione delle ispezioni di cui al paragrafo 1.
- 3. Gli ispettori della Commissione verificano le loro constatazioni con gli ispettori dello Stato membro interessato. A tal fine, al termine di ogni ispezione essi si riuniscono con i funzionari dell'autorità competente dello Stato membro interessato per informarli sulle risultanze dei loro accertamenti.

Articolo 6

Attività congiunte di ispezione e sorveglianza

1. Gli Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, effettuano attività congiunte di ispezione e sorveglianza in conformità del piano di impiego congiunto stabilito dall'Agenzia comunitaria di controllo della pesca sulla base dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 768/2005. Le ispezioni sono condotte conformemente alle disposizioni della raccomandazione 08-05, del programma internazionale di ispezione reciproca dell'ICCAT e dell'allegato I della presente decisione.

- 2. A tal fine gli Stati membri interessati:
- a) provvedono affinché gli ispettori di altri Stati membri interessati siano invitati a partecipare alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza;
- b) stabiliscono procedure operative congiunte applicabili alle loro navi di sorveglianza.

Articolo 7

Notifica delle attività di sorveglianza e ispezione

Uno Stato membro che intende esercitare sorveglianza e ispezionare navi da pesca nelle acque sottoposte alla giurisdizione di un altro Stato membro nell'ambito di un piano di impiego congiunto stabilito in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 768/2005, notifica la propria intenzione al punto di contatto dello Stato membro costiero interessato, indicato all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1042/2006 della Commissione (¹), e all'Agenzia comunitaria di controllo della pesca. La notifica contiene le seguenti informazioni:

- a) il tipo, il nome e l'indicativo di chiamata delle navi e degli aeromobili utilizzati per l'ispezione sulla base dell'elenco di cui all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
- b) le zone, definite all'articolo 1, in cui si svolgeranno le attività di sorveglianza e ispezione;
- c) la durata delle attività di sorveglianza e ispezione.

Articolo 8

Infrazioni

- 1. Gli Stati membri i cui ispettori constatino eventuali infrazioni nel corso di un'ispezione delle attività elencate all'articolo 2 informano i seguenti Stati in merito alla data dell'ispezione e agli elementi dell'infrazione:
- a) lo Stato membro di bandiera interessato e/o la parte contraente dell'ICCAT e, se del caso;
- b) lo Stato membro in cui sono stabiliti l'allevamento o l'impresa di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti a base di tonno rosso.
- 2. Se lo Stato membro i cui ispettori hanno constatato l'infrazione non adotta ulteriori provvedimenti, gli Stati membri informati ai sensi del paragrafo 1 prendono senza indugio le misure necessarie per ottenere e valutare le prove dell'infrazione. Essi svolgono le indagini eventualmente necessarie per perseguire l'infrazione.
- (1) GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 14.

- 3. Gli Stati membri i cui ispettori osservano un'attività o una situazione che possano costituire un'infrazione grave quale definita nella raccomandazione 08-05, ne danno comunicazione immediata alle autorità di bandiera della nave da pesca, direttamente e tramite il segretariato dell'ICCAT, e alla Commissione.
- 4. Qualora a bordo di una nave da pesca comunitaria sia constatata un'infrazione grave quale definita nella raccomandazione 08-05, lo Stato membro di bandiera provvede affinché, a seguito dell'ispezione, la nave da pesca battente la propria bandiera cessi ogni attività di pesca. Lo Stato membro di bandiera ordina alla nave da pesca di recarsi immediatamente in un porto da esso designato, dove è avviata un'indagine. Se la nave da pesca non è invitata a recarsi in un porto, lo Stato membro di bandiera fornisce sollecitamente la debita giustificazione alla Commissione. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato esecutivo dell'ICCAT, che le mette a disposizione delle altre parti contraenti.
- 5. Qualora il perseguimento di un'infrazione sia trasferito allo Stato membro di registrazione, in conformità dell'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri collaborano affinché siano comunque garantite la sicurezza e la continuità degli elementi di prova dell'infrazione constatata dai loro ispettori.

Articolo 9

Informazione

- 1. Gli Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, comunicano alla Commissione, entro la fine di ogni mese, le seguenti informazioni relative a detto mese:
- a) le attività di ispezione e controllo svolte;
- b) tutte le infrazioni constatate, precisando per ciascuna di esse:
 - i) la nave da pesca (nome, bandiera e codice di identificazione esterno), la tonnara fissa, l'allevamento o l'impresa di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti a base di tonno rosso interessati;
 - ii) la data, l'ora e il luogo dell'ispezione; e
 - iii) la natura dell'infrazione;
- c) la situazione attuale in relazione al perseguimento delle infrazioni constatate;
- d) eventuali attività di coordinamento e cooperazione tra Stati membri.

- IT
- 2. Le infrazioni vengono riportate in ciascuna relazione successiva fino alla conclusione del procedimento a norma del diritto dello Stato membro interessato. Ciascuna relazione successiva comprende:
- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei procedimenti (ad esempio, casi pendenti, in appello, oggetto di indagine); e
- b) la descrizione specifica delle eventuali sanzioni imposte (ad esempio, entità delle ammende, valore del pesce/attrezzo confiscato, avvertimenti scritti).
- 3. Se un'infrazione è constatata da un ispettore comunitario a bordo di una nave battente bandiera di un altro Stato membro, le autorità dello Stato membro di bandiera informano senza indugio detto ispettore comunitario in merito al perseguimento dell'infrazione.
- 4. Le relazioni contengono una giustificazione qualora non sia stata adottata alcuna misura.

Articolo 10

Valutazione

Una volta all'anno, all'inizio di settembre, la Commissione convoca una riunione del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura al fine di valutare l'osservanza del programma specifico di controllo ed ispezione e i risultati conseguiti in preparazione della relazione che la Comunità è tenuta a presentare al segretariato dell'ICCAT il 15 ottobre di ogni anno.

Articolo 11

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2009.

Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione

ALLEGATO I

NORME COMUNI APPLICABILI AI PROGRAMMI NAZIONALI DI CONTROLLO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

Obiettivi

- 1. L'obiettivo generale dei programmi nazionali di controllo è verificare il rispetto della normativa vigente in materia di:
 - a) monitoraggio completo delle operazioni di ingabbiamento che si svolgono nelle acque comunitarie;
 - b) monitoraggio completo delle operazioni di trasferimento;
 - c) monitoraggio completo delle operazioni di pesca congiunta;
 - d) restrizioni quantitative applicabili alle catture ed eventuali condizioni specifiche ad esse associate, incluso il controllo dell'utilizzazione dei contingenti;
 - e) piani di pesca annuali;
 - f) tutti i documenti richiesti dalla normativa applicabile al tonno rosso a fini di verifica, in particolare, dell'affidabilità dei dati registrati;
 - g) misure e condizioni tecniche specifiche per la pesca del tonno rosso previste dalla raccomandazione 08-05, in particolare l'applicazione delle norme sulla taglia minima e le condizioni ad esse associate.
- 2. L'obiettivo specifico dei programmi nazionali di controllo è garantire un'applicazione armonizzata di tutte le disposizioni del piano di ricostituzione del tonno rosso istituito dalla raccomandazione 08-05.

Strategia

Il programma nazionale di controllo è incentrato sul controllo e sull'ispezione della pesca e di tutte le attività connesse praticate da qualsiasi nave da pesca, tonnara fissa, allevamento e impresa di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti a base di tonno rosso.

Per verificare l'efficacia delle attività di controllo ed ispezione vengono inoltre effettuate, a titolo di controllo incrociato, ispezioni delle operazioni di trasporto e commercializzazione del tonno rosso.

1.1. Priorità

Alle varie categorie di attrezzi è attribuito un diverso grado di priorità, secondo il piano di pesca annuale. Ogni Stato membro deve pertanto stabilire priorità specifiche.

1.2. Parametri di riferimento

Entro il 15 marzo di ogni anno gli Stati membri stabiliscono i rispettivi programmi di ispezione tenendo conto dei seguenti obiettivi di riferimento:

Luogo di ispezione	Obiettivo di riferimento		
Attività di ingabbiamento (compresa la raccolta)	Tutte le operazioni di trasferimento a un allevamento devono essere state autorizzate dallo Stato membro di bandiera della nave da cattura.		
	Ciascuna operazione di ingabbiamento e ciascuna raccolta sono oggetto di ispezione.		
	Tutte le operazioni di ingabbiamento devono essere videoregistrate.		
Ispezione in mare	Obiettivo flessibile, da stabilire a seguito di un'analisi circostanziata dell'attività di pesca in ciascuna zona. Gli obiettivi per le attività di ispezione in mare sono riferiti al numero di giorni di pattugliamento in mare nella zona specifica di ricostituzione del tonno rosso nonché al numero di giorni di pattugliamento che identificano la campagna di pesca e al tipo di attività di pesca interessata.		

Luogo di ispezione	Obiettivo di riferimento			
Operazioni di trasferimento	Tutte le operazioni di trasferimento devono essere state autorizzate preventivamente dagli Stati di bandiera sulla base di una notifica preliminare.			
	Una dichiarazione di trasferimento deve essere inviata dopo ogni operazione di trasferimento.			
	Tutte le operazioni di trasferimento devono essere videoregistrate.			
Trasbordi	Sono controllate tutte le navi da pesca che entrano in un porto designato al fine di trasbordare tonno rosso. Controlli casuali sono effettuati nei porti non designati.			
	Tutte le navi officina sono ispezionate all'arrivo, prima che le operazioni di trasbordo abbiano inizio, nonché prima della partenza, dopo le operazioni di trasbordo.			
Operazioni di pesca congiunta	Tutte le operazioni di pesca congiunta devono essere state autorizzate preventivamente dagli Stati di bandiera.			
	Gli Stati membri istituiscono quindi e tengono aggiornato un registro di tutte le operazioni di pesca congiunta da essi autorizzate.			
Sorveglianza aerea	Obiettivo flessibile, da stabilire a seguito di un'analisi circostanziata dell'attività di pesca praticata in ciascuna zona, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro.			
Sbarchi	Sono ispezionate tutte le navi che entrano in un porto designato al fine di sbarcare tonno rosso.			
	Controlli casuali sono effettuati nei porti non designati.			
Commercializzazione	Obiettivo flessibile, da stabilire a seguito di un'analisi circostanziata dell'attività di commercializzazione effettuata.			
Pesca sportiva e pesca ricreativa	Obiettivo flessibile, da stabilire a seguito di un'analisi circostanziata delle attività di pesca sportiva e ricreativa effettuate.			

Compiti di ispezione

1.3. Compiti di ispezione a carattere generale

Per ogni controllo ed ispezione viene compilato un rapporto di ispezione secondo il modello figurante nell'allegato. Gli ispettori verificano e riportano sistematicamente nel loro rapporto le seguenti informazioni:

- a) identificazione completa delle persone responsabili nonché della nave e degli addetti alle attività sottoposte ad ispezione (dipendenti dell'allevamento, ecc.);
- b) autorizzazioni, licenze e permessi di pesca speciali;
- c) documentazione pertinente della nave, quale giornali di bordo, dichiarazioni di trasferimento e di trasbordo, T2M, documenti ICCAT di cattura del tonno rosso, certificati di riesportazione e altri documenti esaminati a fini di controllo e ispezione;
- d) osservazioni circostanziate sulle taglie del tonno rosso pescato, catturato nelle tonnare fisse, trasferito, trasbordato, sbarcato, trasportato, allevato, trasformato o commercializzato nel rispetto delle disposizioni del piano di ricostituzione;
- e) percentuale di catture accessorie di tonno rosso detenute a bordo di navi che non praticano la pesca attiva del tonno rosso.

Le informazioni relative a tutte le constatazioni derivanti dalle attività di ispezione effettuate in mare, nel quadro della sorveglianza aerea, nei porti, nelle tonnare fisse, negli allevamenti o in altre imprese interessate sono riportate nei rapporti di ispezione.

Tali risultanze vengono confrontate con le informazioni trasmesse agli ispettori da altre autorità competenti, compresi i dati del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), gli elenchi delle navi autorizzate, i rapporti degli osservatori e le videoregistrazioni.

1.4. Compiti di ispezione specifici per la sorveglianza aerea

Gli ispettori comunicano i dati relativi alla sorveglianza ai fini dei controlli incrociati e, in particolare, verificano gli avvistamenti di navi da pesca confrontandoli con i dati VMS e gli elenchi delle navi autorizzate.

Gli ispettori avvistano e segnalano le attività di pesca INN e l'utilizzo di aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso.

Particolare attenzione è riservata alle zone vietate alla pesca, ai periodi delle campagne di pesca e alle attività delle flotte che beneficiano di deroghe.

1.5. Compiti di ispezione in mare

Se pesci morti sono salpati a bordo della nave da cattura o sono detenuti a bordo di una nave officina o da trasporto, gli ispettori verificano sistematicamente i quantitativi di pesce detenuti a bordo e li raffrontano con quelli registrati nella pertinente documentazione di bordo.

Se pesci vivi sono trasferiti da navi da cattura a navi che trasportano gabbie/rimorchiatori o da navi che trasportano gabbie/rimorchiatori ad allevamenti, gli ispettori cercano di identificare i mezzi utilizzati dalle parti interessate per stimare i quantitativi di tonno rosso vivo trasferiti. Se sono disponibili filmati, gli ispettori devono poterli visionare per verificare i quantitativi trasferiti.

Gli ispettori verificano sistematicamente:

- a) che le navi da pesca siano autorizzate ad operare (marcature, identità, licenza, permessi speciali, autorizzazione, elenco ICCAT);
- b) che le informazioni richieste siano presenti a bordo e debitamente compilate e comunicate (giornali di bordo, documenti ICCAT di cattura del tonno rosso, dichiarazioni ICCAT di trasferimento e di trasbordo);
- c) che le navi siano dotate di un sistema di controllo via satellite (VMS) funzionante;
- d) che le navi da pesca non operino all'interno di zone di divieto e rispettino la chiusura delle campagne di pesca;
- e) il rispetto dei contingenti e dei limiti delle catture accessorie;
- f) la composizione per taglia delle catture di tonno rosso presenti a bordo;
- g) i quantitativi fisici di tonno rosso detenuti a bordo e la loro presentazione;
- h) gli attrezzi da pesca presenti a bordo;
- i) la presenza di un osservatore ove necessario.

Gli ispettori avvistano e segnalano le attività di pesca INN e l'utilizzo di aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso.

- 1.6. Compiti di ispezione per le operazioni di trasferimento
- Gli ispettori verificano sistematicamente:
- a) che il comandante della nave da cattura abbia inviato una notifica preliminare, controfirmata dall'osservatore regionale dell'ICCAT presente a bordo, alle autorità del proprio Stato di bandiera;
- b) che il comandante della nave da cattura abbia ricevuto un'autorizzazione preventiva dalle autorità del proprio Stato di bandiera;
- c) che i comandanti delle navi da cattura abbiano compilato e trasmesso alle autorità del proprio Stato di bandiera la dichiarazione di trasferimento ICCAT allegata alla raccomandazione 08-05 (allegato 3);
- d) che la dichiarazione di trasferimento sia stata verificata dall'osservatore regionale dell'ICCAT presente a bordo della nave da cattura e trasmessa al comandante del rimorchiatore;
- e) che il comandante del rimorchiatore abbia provveduto al monitoraggio di tutte le attività di trasferimento mediante una videocamera posta nell'acqua.

- 1.7. Compiti di ispezione per le operazioni di pesca congiunta
- Gli ispettori verificano sistematicamente:
- a) che le informazioni pertinenti relative all'operazione di pesca congiunta siano debitamente riportate nel giornale di pesca;
- b) che le autorità degli Stati di bandiera abbiano rilasciato alle proprie navi da pesca un'autorizzazione per l'operazione di pesca congiunta utilizzando il modello che figura nell'allegato 6 della raccomandazione 08-05;
- c) che un osservatore sia presente per tutta la durata dell'operazione di pesca congiunta.
- 1.8. Compiti di ispezione allo sbarco
- Gli ispettori verificano sistematicamente:
- a) che le navi da pesca siano autorizzate ad operare (marcature, identità, licenza, permessi speciali, autorizzazione, elenco ICCAT):
- b) che la notifica preliminare di arrivo per lo sbarco sia stata inviata e che contenga le informazioni corrette sulle catture presenti a bordo;
- c) che le navi da pesca siano dotate di un sistema di controllo via satellite (VMS) funzionante;
- d) per le navi da pesca, che le informazioni richieste siano presenti a bordo e debitamente compilate e comunicate (giornali di bordo, documento di cattura del tonno rosso, certificato di riesportazione, dichiarazioni ICCAT di trasferimento e di trasbordo);
- e) i quantitativi fisici di tonno rosso detenuti a bordo e la loro presentazione;
- f) la composizione per taglia delle catture di tonno rosso presenti a bordo (norme in materia di catture accessorie e di taglie minime);
- g) gli attrezzi da pesca presenti a bordo;
- h) nel caso di sbarco di prodotti trasformati, l'utilizzo dei coefficienti di conversione ICCAT per calcolare il peso arrotondato equivalente del tonno rosso trasformato;
- i) che il tonno rosso proveniente da navi da pesca operanti nell'Atlantico orientale e posto in vendita al dettaglio al consumatore finale sia adeguatamente marcato o etichettato;
- j) che il tonno rosso sbarcato dalle tonniere con lenze a canna operanti nell'Atlantico orientale sia correttamente marcato sulla coda.
- 1.9. Compiti di ispezione al trasbordo
- Gli ispettori verificano sistematicamente:
- a) che le navi da pesca siano autorizzate ad operare (marcature, identità, licenza, permessi speciali, autorizzazione, elenco ICCAT);
- b) che la notifica preliminare di arrivo in porto sia stata inviata e che contenga le informazioni corrette riguardanti il trasbordo;
- c) che le navi da cattura che intendono trasbordare abbiano ricevuto l'autorizzazione preliminare dal loro Stato di
- d) che i quantitativi il cui trasbordo è stato preliminarmente notificato siano stati sottoposti a controllo;
- e) che la documentazione richiesta sia presente a bordo e debitamente compilata, inclusi la dichiarazione di trasbordo, i formulari T2M, il documento ICCAT di cattura del tonno rosso e il certificato di riesportazione;
- f) nel caso di prodotti trasformati, l'utilizzo dei coefficienti di conversione ICCAT per calcolare il peso arrotondato equivalente del tonno rosso trasformato.

- 1.10. Compiti di ispezione negli allevamenti
- Gli ispettori verificano sistematicamente:
- a) che la documentazione richiesta sia presente e debitamente compilata e comunicata (documento di cattura del tonno rosso e certificato di riesportazione, dichiarazione di trasferimento, di raccolta e di trasbordo);
- b) che l'operazione di trasferimento sia stata preventivamente autorizzata dalle autorità dello Stato di bandiera della nave da cattura;
- c) che un osservatore sia presente durante tutte le operazioni di trasferimento e di raccolta del tonno rosso e che abbia convalidato le dichiarazioni di messa in gabbia;
- d) che tutte le attività di trasferimento dalle gabbie all'allevamento siano state monitorate da una videocamera posta nell'acqua, tranne quando le gabbie sono fissate direttamente al sistema di ormeggio.
- 1.11. Compiti di ispezione in relazione al trasporto e alla commercializzazione
- Gli ispettori verificano sistematicamente:
- a) per quanto riguarda il trasporto, in particolare i pertinenti documenti di accompagnamento e la corrispondenza di questi ultimi con i quantitativi fisici trasportati;
- b) per quanto riguarda la commercializzazione, che la documentazione richiesta sia presente e debitamente compilata, inclusi il documento di cattura del tonno rosso e il certificato di riesportazione.

Rapporto di ispezione

1.	Ispettore							
1.1.	.1. Nome							
1.2.	1.2. Nazionalità							
1.3.	Numero/tipo di carta d'identità dell'ispettore (ICCAT)							
2.	Tipo di ispezione							
	☐ Ispezione in mare		Al momento dello sbarco					
	☐ Trasbordi		Sorveglianza aerea					
	Allevamento: trasferimento/raccolta		Trasporto a terra					
	☐ Tonnara fissa		Commercializzazione					
3.	Nave avente a bordo l'ispettore (se del caso)							
3.1.	Nome e registrazione	•••••						
3.2.	Bandiera							
4	NI /All /FE C · · · ·							
4.	Nave/Allevamento/Tonnara fissa ispezionati							
	4.1. Nome e registrazione							
4.2.	Bandiera/Stato membro	•••••						
4.3.	Comandante/Responsabile dell'allevamento (nome)							
4.4.	4.4. Proprietario/Società (Nome e indirizzo)							
4.5.	Numero di registrazione ICCAT							
5.	Posizione							
5.1.	5.1. Determinata dall'ispettore: Lat. Long.							
5.2.	5.2. Determinata dal comandante della nave da pesca: Lat. Long.							
5.3.	5.3. Ora (GMT) in cui è stata registrata la posizione:							

6.	Data										
7.	Ora										
7.1.	. di arrivo										
7.2.	di partenza										
8.	Attrezzi da pesca presenti a bordo										
Reti a circuizione											
Lenze a canna (tonniera con esche vive)											
	Palangari										
	Lenze al traino										
	altro (specificare)										
9.	Specie osservate a bordo										
10.	Dichiarazione delle fotografie scattate con descrizione dei soggetti										
11.	. Elenco dei documenti ispezionati e osservazioni										
12.	2. Risultati dell'ispezione del pesce detenuto a bordo										
	Specie										
	Catture Totali (kg)										
	Tipo di Prodotto										
	Campione Ispezionato										
	% Al di Sotto Della Taglia Min.										
1 2	Ozzawania zi dall'iza ettana										

- 13. Osservazioni dell'ispettore
- 14. Osservazioni dell'osservatore

ALLEGATO II

CONTENUTO DEI PROGRAMMI NAZIONALI DI CONTROLLO DI CUI ALL'ARTICOLO 3

I programmi nazionali di controllo comprendono in particolare gli elementi di seguito indicati.

Mezzi di controllo

— Risorse umane

Numero di ispettori operanti a terra e in mare nonché periodi e zone cui possono essere assegnati.

— Risorse tecniche

Numero di navi e di aeromobili di sorveglianza nonché periodi e zone cui possono essere assegnati.

— Risorse finanziarie

Dotazione di bilancio per la messa a disposizione di risorse umane, navi e aeromobili di sorveglianza.

Porti designati

Elenco dei porti e degli orari designati previsti dalla raccomandazione 08-05.

Piani di pesca annuali

Descrizione particolareggiata dei sistemi attuati per l'assegnazione dei contingenti e la sorveglianza e il controllo del piano di pesca.

Protocolli di ispezione

Protocolli dettagliati di tutte le attività di ispezione.

Orientamenti

Orientamenti esplicativi destinati a ispettori, organizzazioni di produttori e pescatori.

Protocolli di comunicazione

Protocolli per la comunicazione con le autorità responsabili del programma specifico di controllo ed ispezione per il tonno rosso designate da altri Stati membri.